

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZ. III BIS

N. 7074/2019 R.G.

Ricorso per motivi aggiunti

nell'interesse della **PROF.SSA BEATRICE PETRI**, [OMISSIS], rappresentata, difesa e meglio generalizzata giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA, PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE,

- 1) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- 2) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione

- della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
- 3) dell'allegato al Decreto Dipartimentale n. 1205 del 01 agosto 2019 che contiene la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
 - 4) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici;
 - 5) dell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 contenente la graduatoria rettificata;
 - 6) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
 - 7) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
 - 8) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
 - 9) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
 - 10) della relazione rassegnata dal Ministero sulla procedura concorsuale qui censurata;
 - 11) Elenco delle sedi disponibili al 1 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
 - 12) Elenco delle Sedi vacanti al 5 agosto 2019 pubblicato dall'USR per il Lazio;
 - 13) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30060 del 09.08.2019 recante l'immissione in ruolo dei candidati vincitori per l'a.s. 2019/2020 per la regione Lazio;
 - 14) DDG n. 845 del 20 agosto 2019 di assegnazione dei candidati vincitori alle 106 istituzioni scolastiche della Regione Lazio;

- 15) Nota dell'USR per il Lazio Prot. n. 30477 del 20 agosto 2019 di convocazione per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro ai neo dirigenti scolastici assegnati alle scuole di cui al DDG n. 845 del 20 agosto 2019;
- 16) Nota m_pi.AOODRLA.REGISTRO UFFICIALE(U).0030599.22-08-2019 dell'USR per il Lazio di conferimento degli incarichi di reggenza;
- 17) Elenco delle sedi disponibili allegato alla Nota USR Lazio del 22 agosto 2019 prot. 30599;
- 18) Decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0001006.30-08-2019 dell'USR per il Lazio;
- 19) Allegato al DDG n 1006 del 30/8/2019 contenente l'elenco delle reggenze nella Regione Lazio per l'a.s. 2019/2020;
- 20) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- 21) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione alla prova orale del concorso per cui è causa mediante indicazione di prove suppletive, ove occorra e, comunque, in via subordinata, anche a mezzo di riesame e comunque, alla declaratoria per l'ottenimento del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa delle illegittimità della procedura concorsuale.

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al *“corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni*

scolastiche statali” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259, il quale è stato annullato con sentenza n. 8655/2019 del T.A.R. del Lazio. Ad oggi, il procedimento relativo a detta sentenza risulta sospeso con Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512/2019 e verrà definito in data 12 marzo 2020.

Medio tempore, con i presenti motivi aggiunti, per mero tuziorismo ed anche al fine di evitare decadenze, la scrivente difesa ritiene di impugnare tutti i provvedimenti ed atti emanati dal MIUR e dell’USR per il Lazio a seguito dello svolgimento delle prove orali del concorso d’interesse.

L’attuale giudizio, infatti, trae origine dall’illegittima esclusione della ricorrente dalla nota procedura concorsuale per non aver raggiunto la soglia minima di 70 punti prevista dal bando per la prova scritta, avendo ottenuto un punteggio pari a 62,00 (e addirittura 87,50 alla prova preselettiva). Proseguendo nella propria azione, l’Amministrazione resistente ha adottato tutti gli atti gravati in questa sede mediante i quali si è giunti all’assegnazione ai neo-dirigenti scolastici delle sedi regionali disponibili ed ambite dalla ricorrente, cui di certo avrebbe potuto accedere se le fosse stata consentita la legittima partecipazione alle fasi successive del corso-concorso di specie.

MOTIVI

0. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 D.M. N. 138/2017. INCOMPATIBILITÀ DEI MEMBRI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELLA P.A.

Tutti gli atti impugnati in questa sede appaiono illegittimi e non potranno che essere annullati per le motivazioni di seguito esplicate.

La disposizione indicata in rubrica individua le condizioni ostative alla nomina a membro della commissione e della sottocommissione che, per l’identità di *ratio*, possono estendersi anche ai membri del comitato tecnico scientifico.

1. L’art. 16, co. 2, D.M. n. 138/2017, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, stabilisce che “*I presidenti, i componenti e*

i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:

a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso”.

b) [...]

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;

Come si evince dal disposto normativo, requisito imprescindibile è la mancanza di condizioni di incompatibilità nella nomina e composizione dei membri delle commissioni e sottocommissioni. Disattendere una norma di tale portata equivale ad inficiare l'intera procedura mettendo in pericolo i principi di buon andamento della PA, di trasparenza e di *par condicio* nei confronti dei candidati (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto in tale sede interessa, occorre specificare che durante la Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 sono stati definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Alla suddetta Seduta Plenaria partecipavano, oltre alla Commissione centrale, componenti e rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni, tra cui il dott. Angelo Francesco Marcucci, in qualità di componente della 12° Sotto-Commissione e Sindaco del Comune di Alvignano¹, in Provincia di Caserta, la

¹ Nel caso di specie la “doppia veste” del Commissario Marcucci ha inciso in vario modo sulla regolarità del concorso come dedotto nelle relazioni variamente rassegnate dal Ministero nei vari giudizi, ove affiora un dato che appare clamoroso.

Il Ministero ci fa sapere che la correzione debba avvenire necessariamente in via collegiale, giacché l'area di correzione telematica non risulta accessibile senza l'immissione a sistema di nome utente e password dei commissari. Orbene, il Dott. Marcucci, per giustificare la propria “non ubiquità” di cui

dott.ssa Elisabetta Davoli e la dott.ssa Francesca Busceti quali componenti rispettivamente della 11° e 18° Sotto-Commissione, entrambe svolgenti attività formative nell'atto precedente all'indizione del concorso.

L'incompatibilità dei richiamati membri delle Sotto-Commissioni è innegabile e oltremodo illegittima.

Difatti, l'art. 16, co. 2, lett a) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, è volto proprio ad evitare che un Sindaco, organo elettivo e in quanto tale ricoprente una carica politica, venga nominato membro della componente valutativa del corso-concorso per dirigenti scolastici considerato che *“per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile a determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del manus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale”* (TAR del Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 8655/2019).

Per quanto invece attiene alla posizione di incompatibilità delle dott.sse Davoli e Busceti, è l'art. 16, co. 2, lett c) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 che opera un preciso riferimento ai corsi di formazione svolti nell'anno precedente allo svolgimento del concorso. Tale disposto è volto dunque ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, con inevitabile compromissione dell'attendibilità delle valutazioni e lesione dei principi di trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Verrebbe indiscutibilmente violato il principio della *par condicio* considerando che i candidati che hanno svolto i corsi di preparazione al concorso potrebbero essere avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

“L'Espresso” (e non questa difesa) lo taccia, afferma che avrebbe iniziato alle ore 9 il Consiglio comunale e poi, a seduta di correzione iniziata, si sarebbe recato ad assumere il suo ruolo di Commissario ivi giungendo alle ore 9.20. Non è in discussione, stante la stessa dichiarazione, che egli alle ore 9 non fosse in sede di correzione. Orbene, delle due l'una: o l'area di accesso alla correzione è stata sbloccata usando i codici del Commissario già dalle nove o gli altri commissari avrebbero attestato falsamente l'ora di inizio delle loro attività.

Pacifica è la circostanza che la Commissione esaminatrice deve sempre operare come collegio perfetto, specie nei momenti in cui vengono prese decisioni determinanti e rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (*ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In tali termini, cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362). Ne discende che se anche un solo componente delle Commissioni versi in una situazione di incompatibilità rispetto alla procedura concorsuale si considera minacciato il principio del collegio perfetto.

La nomina dei suddetti componenti essendo illegittima si riverbera sull'operato di tutte le commissioni considerato che nella Seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico era riunito in composizione allargata e in tale sede venivano stabiliti tutti i criteri di valutazione e correzione degli elaborati dei candidati, circostanza che rende illegittima e quindi annullabile tutta la procedura.

2. Pare poi che del comitato tecnico scientifico facesse parte il Dott. Paolo Sciascia che farebbe parte dell'organo di direzione politica del MIUR, sicché viene in rilievo la dedotta incompatibilità. Il Dott. **Paolo Sciascia** ed il Ministero si guarda bene dal confermarlo non è dipendente pubblico del MIUR assunto tramite concorso ma, appunto, nominato dall'organo politico. Non deve dunque avere incarichi politici ma è la sua nomina che, in quanto derivante da incarico fiduciario, è incompatibile con la commissione di concorso.

2.1 Analoghe considerazione, seppure sotto il diverso profilo di cui alla lett. c, valgono anche per la Dott.ssa Maria Teresa Stancarone che ha **svolto corsi di preparazione per il concorso di Dirigente scolastico organizzato da Tecnodid/Formazione, in collaborazione con Irsef-Irfed ragion per cui, anche in questo caso, sussiste la situazione di incompatibilità prevista dalla norma indicata in rubrica, così come la Dott.ssa Anna Maria Di Nocera che ha persino scritto un libro sulle prove orali.** Anche se queste ultime non

sarebbero presenti alle sedute, **al fine di avere conferma della loro mancata partecipazione, è necessario acquisire i verbali di tutte le sedute del Comitato.** Decisivo, difatti, è che le stesse non abbiano ricevuto materiale sulle prove prima delle loro dimissioni giacché, pur non partecipando alle successive sedute, illegittimamente, avrebbero consentito che tali elementi segreti potessero poi essere divulgati.

La circostanza di aver rassegnato le dimissioni, quindi, si rivela assolutamente inconferente rispetto alla predetta cesura giacché, soprattutto avuto riguardo alla ragione della incompatibilità, l'eventuale possesso di materiale relativo alla determinazione delle prove o tale da condizionare la fissazione dei criteri avrebbe certamente comportato una lesione di quei principi di buon andamento che devono contrassegnare ogni procedimento.

3. L'incompatibilità dei membri del comitato tecnico scientifico non costituisce l'unica ragione di illegittimità della procedura concorsuale nel suo complesso.

È emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato nei primi motivi di censura del ricorso introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti.

La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica. In particolare deve essere considerato illegittimo, **e quindi a cascata tutte le operazioni svolte nelle seduta del 25 gennaio devono essere considerate tali,** il decreto della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale

componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti va ribadito che esse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, in spregio a quanto statuito nell'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, secondo cui i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, *«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi»*.

Il fatto che gli interventi della Dott.ssa Davoli, siano stati somministrati per lezioni telematiche non toglie che essa, sulla base delle informazioni in possesso con la qualità di Commissario, abbia potuto aiutare i discenti somministrandogli loro informazioni più correttamente centrate sulla prova rispetto ad altri discenti che, al contrario, nulla potevano sapere dei lavori del Comitato. Non serve affatto il contatto, dunque, ma il possesso delle informazioni e la loro potenziale somministrazione.

L'esistenza accertata di una situazione di incompatibilità di soggetti che hanno partecipato ai lavori di "ri"determinazione dei criteri, nella seduta del 25 gennaio, non può che comportare l'annullamento di tutti gli atti compiuti nell'anzidetta seduta.

Dunque, come già chiarito nelle sentenze di codesta ill.ma Sezione del 2 luglio 2019, la seduta del 25 gennaio 2019 è illegittima perché all'interno della Commissione centrale vi erano membri incompatibili con la carica ricoperta.

Il commissario Domenico Martino è stato escluso dalla Commissione 35 per *"sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico"* con nota MIUR². All'atto della nomina gli aspiranti commissari dovevano rendere dichiarazione circa la *"insussistenza di condizioni personali ostative all'incarico"*. Il detto commissario figura nel verbale del 25 gennaio. Essendo stato escluso dallo

² http://www.istruzione.it/concorso_ds/allegati/prot89_04_02_2019.zip

stesso MIUR, non potrà dubitarsi della relativa incompatibilità.

E' emerso, infatti, che nella seduta del 25 gennaio 2019, ove sono stati mutati i criteri di valutazione delle prove, come ampiamente argomentato anche nell'atto introduttivo, il Comitato tecnico-scientifico sia stato implementato anche da tutti i componenti delle Commissioni e sottocommissioni, sebbene nel verbale venisse riportata la firma dei soli presidenti. La seduta "allargata" ha visto così la partecipazione di soggetti, membri delle sottocommissioni, che certamente versano nella situazione di incompatibilità delineata dalla norma indicata in rubrica.

4. Relativamente al caso di specie, inoltre, si è già avuto modo di sottoporre all'attenzione dell'On.le Collegio l'irregolarità della composizione e conseguente illiceità dell'operato della Commissione n. 13 che correggeva gli elaborati della ricorrente. Nello specifico, si rimanda ai motivi V e VI del ricorso introduttivo (che qui si intendono integralmente riproposti) ove, da un lato, si chiariva come la Commissione n. 13 avesse verbalizzato le operazioni di valutazione attestando la presenza di alcuni commissari che, nella realtà, risultavano presenti contestualmente in altre sedi, e dall'altro, si censurava l'illegittima composizione del comitato tecnico-scientifico per incompatibilità dei relativi membri.

5. Con il presente atto si intende censurare anche la relazione ministeriale che, pur riferendosi ad altro ricorrente, riguarda la procedura concorsuale qui censurata ma risulta inammissibile perché versata senza il filtro della difesa tecnica.

Il Ministero, difatti, nonostante la costituzione a mezzo la difesa erariale, ha personalmente presentato, sotto forma di relazione non richiesta giudizialmente, un controricorso.

Difatti, secondo giurisprudenza anche di legittimità, pena lo stravolgimento dei principi fondamentali del processo, l'Amministrazione non può sopperire alla sua assenza in giudizio mediante osservazioni o controdeduzioni di un

suo funzionario rese al di fuori del processo (TAR Campania – Salerno, Sez. I, 19 novembre 2014, n. 1943; Cass. 9 aprile 2001, n. 5262).

5.1 La relazione nulla deduce su alcuni vizi censurati dalla scrivente difesa con tutte le conseguenze processuali di cui all'art. 64 c.p.a. e, addirittura, confessa la correttezza degli argomenti esposti. Anzitutto, alcuna argomentazione si riferisce alla mancata valutazione congiunta della prova scritta con la prova preselettiva; il Ministero non si pronuncia sulla circostanza che solo in sede di successiva seduta rispetto ai quadri di riferimento inizialmente pubblicati vi siano stati taluni e decisivi cambiamenti circa i parametri e criteri di valutazione; alcuna deduzione ministeriale riguarda il vincolo dell'autolimita ai tempi di correzione che la Commissione si era autoimposta né la regolarità della verbalizzazione sul punto; assoluto silenzio infine serba l'Amministrazione in riguardo ai dati statistici depositati in atti a dimostrazione della palese differenza dei metri di giudizio seguiti dalle Sottocommissioni, nonché alla dedotta erroneità del quesito in inglese.

5.2 Allo stesso tempo, la relazione finisce per confessare i vizi avanzati con il ricorso introduttivo.

5.2.A Confessata è anzitutto l'esistenza di due casi di studio tra le domande contestate. L'Amministrazione ne giustifica la presenza come naturale possibilità demandata alla Commissione e ritiene infondata la censura in quanto gli studi di caso *“non sarebbero altro che la descrizione delle azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto individuati dai quesiti somministrati”* anche se, nella realtà, non è così. La definizione di “studi di caso”, non è rimessa alla libera interpretazione, come oggi offerta, dal Ministero e dal suo funzionario, ma è della *lex specialis*. E' il D.M., in particolare, a prevedere gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, comma 1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, comma 2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore

e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

A fronte dell'odierna confessione ministeriale, secondo cui quei quesiti contestati sono proprio “studi di caso”, risultano documentalmente n. 2 quesiti che non potevano essere somministrati e le cui insufficienze comminate non possono, per l'effetto essere attribuite. Per l'effetto, sia per il quesito n. 2 sia per il quesito n. 3, dovranno attribuirsi rispettivamente n. 16 punti, con conseguente superamento, anche sotto tale profilo, della prova di resistenza.

5.2.B Infondata è la tesi secondo cui doveva essere impugnato il bando tempestivamente non essendovi alcuna clausola lesiva escludente. E' pacifico, in tal senso, che solo in tale ipotesi la clausola andrebbe impugnata.

Infondata in fatto, invece, è l'ulteriore tesi secondo cui la censura sarebbe inammissibile per mancata impugnazione del D.M. n. 138/17 che, al contrario, in parte qua è ritualmente impugnato.

Infondata, infine, è la tesi circa l'asserita inapplicabilità di cui all'art. 400 del D.Lgs. n. 297/94 giacchè il Regolamento (D.M. 138/17) non può, appunto, derogare alla norma di riferimento. La sentenza richiamata del Consiglio di Stato, oltre a fornire un'interpretazione assai originale della soglia di legge, tale da consentire di essere sempre derogata dal Ministero nonostante il vincolo legislativo, è isolata (contra **Cons. Stato, n. 3719/18**) e non è riferita al caso del concorso dirigenziale ma quello del corpo docente.

5.2.C La norma richiamata dal bando, che il Ministero cita per giustificare il proprio operato, non è riferita alla possibilità di annullare la convocazione per taluni e non per altri ma al mero spostamento complessivo delle prove.

Né corretto appare il bilanciamento di interesse con riguardo alle presunte pretese risarcitorie giacchè, in tal caso, il bene della vita da tutelare era esclusivamente quello della simultanea somministrazione della prova e non

certo delle casse dello Stato. E' documentale, infine, il vantaggio dei docenti "sardi" giacchè, proprio in ragione dell'anticipata conoscenza dei quadri di riferimento, essi hanno potuto concentrare il proprio studio, peraltro più lungo, su tali dati.

5.3.D Allo stato non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d'accesso sul punto. La preliminare fase dell'abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell'anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell'anonimato (più diffusamente spiegate con la prima memoria alla quale si rimanda), non può che lecitamente dubitarsi sull'esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio si deduce la potenziale violazione dell'anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

Senza il codice sorgente delle operazioni di caricamento dei compiti e del "codice di correzione" agli stessi, è impossibile valutare, tanto da parte di questa difesa quanto del Collegio, la correttezza delle operazioni.

I. INGIUSTIZIA MANIFESTA ED ILLOGICITÀ, TRAVISAMENTO DEI FATTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DEL MERITO. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97, COMMA 3, COST. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL D.M. 138/2017.

1.1. La prova scritta che i candidati dovevano affrontare era suddivisa in due parti: i quesiti di lingua straniera a risposta chiusa e quelli in lingua italiana a risposta aperta. Questi ultimi, su cui il presente motivo si concentra, sono 5 quesiti alla cui risposta sarà attribuita dalla Commissione un punteggio da zero a 16 per ciascuno, aventi ad oggetto le materie di cui al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, elaborati dal Comitato Tecnico-scientifico.

Le risposte che i candidati dovevano rassegnare, dunque, non trovano, all'interno del D.M. o in altre fonti, un'univoca soluzione, giacchè non esiste in assoluto una risposta corretta ed una errata, essendo demandato alla Commissione il compito di valutarne il contenuto sulla base del “quadro di riferimento pubblicato il giorno prima della prova **e poi in parte integrato dopo lo svolgimento delle prove**”. Ebbene, sulla base del predetto “quadro di riferimento”, nella seduta del 25 gennaio 2019, la Commissione centrale e le 21 Sottocommissioni elaboravano una “ulteriore” griglia di valutazione da utilizzare per l'esame delle prove scritte a risposta “aperta” per il tramite di istruttorie e deliberazioni verbalizzate ancora non consegnateci che, come si vedrà, almeno in parte, differiscono da quel quadro di riferimento reso noto ai candidati che, su esso, hanno impostato la prova.

1.2. Sull'illegittima pubblicazione tardiva della griglia dei c.d. descrittori.

La circostanza che il quadro di riferimento della prova scritta, recante i criteri e la relativa pesatura per la correzione dei quesiti a risposta aperta, sia stato pubblicato la sera prima della prova svolta e che la successiva “*griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta*”, contenente indicatori e descrittori specifici e suddivisione di punteggi, sia stata pubblicata ben 99 giorni dopo lo svolgimento della prova, ha determinato che parte ricorrente tarasse le proprie risposte ai quesiti sulla base della prima formulazione come si vedrà nel prosieguo. Difatti, non v'è chi non veda come la seconda griglia abbia ulteriormente modificato e cambiato prospettiva ai primi indicatori con l'introduzione dei descrittori.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione. Non può essere un caso, difatti, che il voto medio attribuito dalle Commissioni a tale quesito (c.d. Q2) è indicativamente tra i più bassi rispetto agli altri ove le modifiche rispetto al quadro di riferimento hanno inciso in maniera meno marcata. Tale voto più basso ha inciso in una prova dove il passaggio all'orale non è intervenuto per una manciata di punti per una soglia tra l'altro anche troppo elevata.

Ma oltre tale esempio, ve ne sono ulteriori riportabili poiché dalla comparazione tra il quadro del 17.10.18 e la griglia del 25.01.19 si rileva l'aggiunta dei descrittori e una modifica apportata ad alcune "voci" del quadro di riferimento del 17.10.18 che, come emerge anche in perizia, ha direttamente e concretamente leso parte ricorrente e la valutazione della sua prova a cui manca una manciata di punti per raggiungere la soglia del sette e passare all'orale.

In particolare:

- il descrittore 1.1 non mantiene la relazione tra le azioni proposte e la realizzazione dei processi formativi;
- il descrittore 1.2 introduce il riferimento alla normativa vigente;
- il descrittore 3.2 non mantiene la chiarezza;
- il descrittore 4.1 introduce l'efficacia e la pertinenza linguistica;
- il descrittore 4.2 non mantiene la capacità argomentativa, ma conserva solo la costruzione logica.

Pertanto, nel momento in cui parte ricorrente si è seduta per rispondere ai quesiti somministrati, ha risposto considerando dei metri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati dalle commissioni in sede di valutazione e dunque ad essere falsata è tutta la sua specifica prova.

A nostro avviso si impone per parte ricorrente una nuova correzione sub specie di riesame (dunque non andrebbe neanche rinnovata e predisposta con i relativi costi la sua singola prova con tanto di controlli, utilizzo dei pc etc.) dei quesiti svolti e alla luce dei criteri pubblicati il giorno prima della prova.

Nella fase cautelare di cui ci si occupa, anche al fine di riequilibrare le posizioni delle parti in causa, considerando anche che gli orali sono in corso, è opportuno ammettere a tale fase parte ricorrente.

1.3. Sull'erronea valutazione degli elaborati di parte ricorrente e sul difetto di motivazione circa l'asserita insufficienza degli stessi.

La valutazione negativa è stata attribuita dalla Commissione giudicatrice solo a mezzo di un punteggio numerico, assegnato senza che fossero esplicitati in alcun modo i motivi alla base dei quali si fonda il giudizio stesso, né le relative argomentazioni in grado di chiarire l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio insufficiente. Proprio l'assoluto scollamento tra il voto espresso ed il concreto contenuto dell'elaborato rende possibile l'intervento del G.A., volto a verificare non tanto il merito della valutazione, quanto piuttosto l'esatta applicazione dei criteri posti dalla legge e dalla stessa stabiliti per la formulazione dei giudizi.

La creazione dei sotto criteri cui attribuire il singolo punteggio che, a sua volta sommato agli altri darà il "numero" finale, difatti, è teso a mitigare la freddezza del solo voto numerico al fine di rendere edotto il candidato degli errori commessi. Ma se a tale intento si accompagna una lista "*preconfezionata*" di indici valutativi (generici), privi di una concreta specificazione e raccordo rispetto all'elaborato del candidato, non potrà che convenirsi che tale scelta si riveli assolutamente inidonea a giustificare la valutazione insufficiente rassegnata, in quanto non supportata da una motivazione capace di estrinsecare l'effettiva e corretta applicazione dei medesimi criteri.

In altri termini, anche in ragione dell'assenza di annotazioni a margine degli elaborati “non risultan[d]o fissati gli elementi di raccordo tra i suddetti criteri ed il voto numerico espresso, non è consentito quindi di risalire da quest'ultimo ai primi, per permettere di comprendere come gli elaborati siano stati considerati in concreto per i vari profili di [pertinenza, conoscenze e competenze didattico metodologiche, correttezza]” etc.. (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 14 luglio 2015, n. 9420).

Il voto, nonostante la suddivisione in sotto votazioni “scollate” dal concreto contenuto della prova, costituisce esternazione del risultato e non già della motivazione del giudizio; non c'è dubbio ad esempio che il voto “0,5” corrisponde ad un giudizio di insufficienza rispetto al parametro della pertinenza, mentre quello di “1,5” rappresenta il massimo della valutazione, ecc. Le ragioni di una valutazione negativa (e la graduazione di questa) possono però essere le più disparate: errori concettuali e/o ortografici, superficiale o confusa conoscenza della materia trattata, mancata comprensione del tema proposto, incapacità di analisi, ed altre ancora; dunque la valutazione negativa espressa con un punteggio, se vale ad esternare la conclusione alla quale è pervenuto chi ha proceduto alla valutazione, non vale a spiegare l'iter logico, cioè le specifiche ragioni che hanno condotto a quella conclusione.

1.4. Sull'eccessiva discrezionalità dei criteri così impostati.

Tale “scollamento”, poi, emerge in maniera evidente se si tiene in considerazione la scala di valutazione che nel verbale del 23 gennaio 2019 la Commissione ha individuato per l'assegnazione dei punteggi ai singoli criteri fissati nella griglia di valutazione. Nella griglia utilizzata dalla Commissione Esaminatrice invece, in presenza di una scala di riferimento che prevede quattro livelli di competenza per ogni criterio (compresi tra punti 4 e punti 0,5 a seconda del criterio considerato), non sono stati previsti altrettanti descrittori utili a permettere di individuare con esattezza il livello di preparazione che il candidato presentava.

In sostanza manca, nella scala di riferimento, una esplicitazione dei singoli valori espressi: per intendersi il punteggio di 0,5 e quello di 1 in cosa differiscono, o ancora quali caratteristiche deve avere l'elaborato per ottenere 4 e quindi avere la valutazione più alta. Ebbene tutti questi elementi non sono noti sicché, avuto riguardo anche all'intrinseca contraddittorietà che presentano alcuni criteri (si veda quello della sinteticità) lasciano spazi di discrezionalità troppo ampi alla commissione esaminatrice che finisce per assegnare punteggi in assenza di una precisa scala di riferimento.

Ciò, inevitabilmente, si riflette sui risultati delle operazioni di valutazione e di correzione compiute da tutte le sottocommissioni.

Come si vedrà nel grafico riprodotto *infra* si registrano differenze percentuali, in termini di soggetti promossi, veramente abissali fra una sottocommissione ed un'altra le quali non possono essere semplicisticamente spiegate con un differente grado di preparazione dei candidati, essendo invece ricollegabili all'assenza di indicazioni espresse sulle scale di riferimento.

Detto in altri termini, a mero titolo esemplificativo, la sottocommissione n. 1 avrà assegnato il punteggio di 4 ad elaborati che, magari, per la sottocommissione 27 non meritavano più del minimo, ossia 0,5.

Ogni sottocommissione, quindi, ha finito per orientarsi in maniera autonoma nella scala di riferimento, pervenendo così a risultati assolutamente aberranti in quanto il destino concorsuale dei candidati è stato deciso sostanzialmente dalla cabala. Così se il candidato, per mera casualità, aveva la fortuna di essere valutato dalla sottocommissione che assegnava valutazioni più ampie (come la sottocommissione n. 4) aveva grosse possibilità di accedere alla fase orale; se invece si vedeva assegnato ad una sottocommissione con una visione particolarmente ristretta dei valori della scala di riferimento (ad es. la sottocommissione n. 27), la possibilità di accesso alla prova orale si riduceva esageratamente.

Chiaramente tutto questo poteva essere evitato se i singoli valori della scala di riferimento (resi noti il 19 aprile 2019) fossero stati correttamente esplicitati; solo in tal modo poteva garantirsi quella uniformità delle valutazioni che deve caratterizzare il momento principale di ogni procedura concorsuale, ossia quello di correzione della prova del candidato. Pertanto, la mancanza di un'effettiva esplicitazione dei valori che compongono la scala di riferimento determina consequenzialmente degli spazi di valutazione che esondano facilmente nell'arbitrarietà giacché non è comprensibile, *ex post*, nel caso di parte ricorrente, la correttezza dell'iter logico seguito dalla sottocommissione medesima per pervenire all'attribuzione del punteggio, risultando così opaco ed incomprensibile il punteggio numerico.

1.4.1. La genericità dei criteri, unita all'assenza di riferimenti precisi nella scala di valutazione elaborata nel verbale del 23 gennaio 2019, ha così determinato risultati assolutamente eterogenei fra le varie sottocommissioni in merito ai candidati ammessi alla prova orale e come meglio specificato nella tabella in atti esplicitata.

1.4.2. La sommarietà, arbitrarietà e completa superficialità con cui sono stati esaminati gli elaborati si evince chiaramente la circostanza che **tutte le commissioni, in tutti i casi, hanno sempre deciso all'unanimità nonostante avessero la possibilità di decidere il punteggio a maggioranza**, come si legge in ogni verbale. È matematicamente impossibile che, nel 100% dei casi, commissari di formazione, età, sensibilità ed esperienza diversi abbiano sempre concordato nella valutazione numerica da assegnare, sintomo che i punteggi sono stati attribuiti senza esaminare le peculiarità del caso concreto, ma adottando criteri in nulla corrispondenti a quelli imposti, in maniera arbitraria, illogica e irragionevole. Anche solo tali deduzioni a nostro avviso dovrebbero determinare un riesame della posizione di parte ricorrente distante per pochi punti dal raggiungimento della soglia che permette di andare all'orale.

1.5. Tali premesse sono fondamentali per capire le ragioni sulla base delle quali il contenuto degli elaborati di parte ricorrente risulta totalmente difforme rispetto alla valutazione attribuita e per rendere, dunque, manifestamente insufficiente e comunque illogica l'insufficienza attribuita.

Né può negarsi la possibilità di verificarsi innanzi al G.A. tale discrasia (tra valutazione espressa e concreto contenuto dell'elaborato), ciò in quanto *“la valutazione demandata alla commissione esaminatrice è, in primo luogo, priva di 'discrezionalità', perché, la commissione non è attributaria di alcuna ponderazione di interessi né della potestà di scegliere soluzioni alternative, ma è richiesta di accertare, secondo criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), il possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale dei partecipanti alla selezione la cui sussistenza od insussistenza deve essere conclusivamente giustificata (con punteggio, con proposizione sintetica o con motivazione, in relazione alle varie 'regole' legali delle selezioni). Il giudizio circa l'idoneità del candidato avviene, dunque, secondo regimi selettivi di volta in volta scelti dal legislatore che non precludono in alcun modo la piena tutela innanzi al giudice amministrativo (in tal senso le decisioni della Corte Costituzionale, in sent. 20/2009 e ord. 78/2009), giudice del fatto come della legittimità dell'atto”* (Cass., Sez. Unite, 28 maggio 2012, n. 8412).

All'uopo, come rappresentato nel ricorso introduttivo (v. motivo I, punto I.5) parte ricorrente faceva analizzare il proprio elaborato da un esperto che redigeva la perizia in atti, idonea a chiarire come in concreto l'illegittimità censurata abbia inciso sulla prova di parte ricorrente, anche grazie alla diffusa analisi eseguita dalla difesa alle pagg. da 15 a 21.

Le deduzioni, riportate in maniera puntuale e diffusa nella suddetta perizia, comprovano il superamento della prova di resistenza da parte della ricorrente come evidenziato nella tabella riepilogativa che segue:

QUESITO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO TECNICO
---------	-----------	-------------------

	COMMISSIONE N. 13	ASSEGNATO
DOMANDA N 1	8.00	14.00
DOMANDA N 2	8.00	12.00
DOMANDA N 3	9.00	13.00
DOMANDA N 4	9.00	14.00
DOMANDA N 5	8.00	14.00
LINGUA	20.00	20.00
TOTALE	62/ 100	87 /100

Proprio a fronte di vizi analoghi avverso identiche valutazioni rassegnate con identica griglia di correzione, nell'ambito del precedente concorso del 2016, la giurisprudenza ha chiarito che *“il ricorso presenta profili di apparente fondatezza (quantomeno) sotto il profilo della omessa predeterminazione di criteri realmente specifici, alla stregua dei quali poter decifrare il voto numerico”* (C.G.A., ord. 20 marzo 2017 n. 243, est. Simonetti). In altre parole è ben possibile usare griglie di correzione accostando il voto numerico ma solo se tali griglie hanno criteri così specifici da far comprendere le ragioni dell'insufficienza rassegnata.

Anche i T.A.R. hanno accolto tali ricorsi, impostati con strutturazione analoga al caso che ci occupa, evidenziando *“che il ricorso presenta apprezzabili profili di censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall'ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la ricorrezione di tali elaborati scritti”* (Sez. II, 20 dicembre 2016, n. 1471; confermata da C.G.A. ord. n. 210/17 e, in sede di riesame, la nuova Commissione, in sede di ricorrezione, ha promosso quella docente con una valutazione di 4 punti complessivi superiore alla precedente). Per tale motivo, l'insindacabilità della Commissione, non è affatto assoluta ed insindacabile in ipotesi in cui non vi siano criteri ben specifici tali da potere far desumere l'iter logico-giuridico utilizzato nella correzione della prova e nell'attribuzione del voto numerico. Nel caso che ci occupa, la perizia di parte prodotta lo dimostra inequivocabilmente.

Né, infine, possono aversi dubbi sul metodo utilizzato da questa difesa (la perizia di parte) al fine di corroborare gli argomenti di illogicità della valutazione rassegnata. **Non si nega, difatti, che spetti alle Commissioni il compito di valutare le prove dei candidati, ma è dato assolutamente pacifico che tale valutazione sia certamente sindacabile rilevando in tutti i casi, come in quello odierno, in cui si manifestino manifesta illogicità ed eccesso di potere. La perizia di parte assume la funzione di individuare proprio la sussistenza di tale illogicità nell'iter che ha condotto ad assegnare un determinato punteggio invece che un altro e non certamente quella di volersi sostituire alla Commissione nell'assegnazione della valutazione.**

Per concludere, qualora codesto On.le Tribunale ritenga illegittime le valutazioni espresse dalla Commissione esaminatrice, la stessa “dovrà procedere a una nuova correzione delle prove sostenute” e “al fine di garantire l'anonimato delle correzioni, (...) dovrà adottare tutti gli atti necessari affinché la medesima commissione nominata per il concorso in cui si controverte provveda alla correzione” (C.d.S, Sez. VI, Sent. n. 4174/2016).

II. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL 3 AGOSTO 2017 N. 138 E VIOLAZIONE DEL D.D.G. 24 NOVEMBRE 2017. INCONGRUENZA DEL QUESITO N. 3 CON LE DISPOSIZIONI DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO. ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI. ILLEGITTIMITÀ DEI QUESITI POSTI ALLA PROVA SCRITTA.

1. I quesiti utilizzati per la prova di ammissione oggetto di giudizio sono stati elaborati e predisposti in modo irregolare e risultano, altresì, inidonei ad assicurare un'adeguata ed imparziale selezione dei concorrenti, con successiva invalidità degli atti impugnati.

Tra le domande proposte ai candidati vi erano i quesiti nn. 2 e 3 secondo l'ordine ministeriale che non rispettano i criteri degli indicatori forniti

dall'art. 10 del regolamento n. 138 del 3 agosto 2017. Ed infatti, la questione proposta ai candidati verteva palesemente su “un caso pratico” e non sulle materie indicate nella sopracitata norma alla quale la prova scritta si sarebbe dovuta riferire. Al candidato non viene semplicemente richiesto di esplicitare una serie di azioni in un contesto di responsabilità dirigenziali supportate da un quadro normativo, ma di accertare “una professionalità in situazione”, di gestire una procedura, di affrontare e risolvere una criticità. Si tratta di questioni, fenomeni, problemi che il dirigente scolastico affronta, certamente in un contesto di sistema, esercitando i poteri attribuitigli dalla vigente normativa.

A titolo esemplificativo si riporta il quesito 3 (il 2 è in atti) che recita testualmente: *“[....]in un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*. La domanda mostra in tutta la sua evidenza l'eccessiva distanza tra il contenuto della stessa e gli argomenti previsti dall'art. 10 del regolamento succitato. Un conto sarebbe la preparazione su argomenti quali, ad esempio, la *“normativa riferita al sistema educativo”*, o *“elementi di diritto civile e amministrativo”*, o ancora la *“contabilità di Stato”*. La norma di riferimento impone ai candidati di prepararsi su temi di normativa generale, conoscenza del sistema scuola, capacità di direzione delle strutture complesse. La domanda in questione non è solo violativa dell'imposizione normativa ma ulteriormente sostanzia uno sviamento dalla finalità del concorso. Non si arriverebbe a valutare le capacità e competenze che il bando ed il regolamento pretendono di trovare negli aspiranti dirigenti scolastici.

Indicativo, inoltre, il fatto che il D.M. preveda gli “studi di caso”, per la prova orale (art.11, c.1), ma non, giusto Regolamento, per la prova scritta (art. 10, c.2). E non è un caso giacchè, non essendo possibile una risposta

esatta univoca, la valutazione della risposta perde in punto di range assoluto di correttezza/errore e, contestualmente, perde di oggettività la griglia di valutazione, in quanto i criteri omogenei adottati dalla commissione non sono calzanti per analizzare gli studi di caso, e pertanto risultano poco controllabili.

2. Il vincolo imposto dal *lex specialis* è da considerarsi imprescindibile per attestare il merito dei candidati e nel caso di specie si riscontra una composizione della prova del tutto illogica e fuorviante. Ove, al contrario, i testi di esame si discostino totalmente dai parametri previsti dalle norme regolatrici, come si desume anche dalla perizia tecnica di parte in atti che deve ritenersi qui trascritta, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale. La presenza di tali quesiti, inoltre, non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuente che la prova di ammissione consistesse nella risoluzione di quesiti teorici su argomenti preventivamente individuati. *“Effetto disorientante”* che ha determinato per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5986/08), determinando anche un'alterazione della *par condicio* tra i concorrenti.

3. La somministrazione di quesiti non idonei alla selezione concorsuale è nota alla giurisprudenza che non ha mancato di rilevare come *“l'errata formulazione dei quesiti, qualora acclarata, abbia tolto la possibilità ai ricorrenti di aggiudicarsi ulteriori punteggi che li avrebbero potuti far rientrare in posizioni utili”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051 in tal senso anche Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485 in termini di superamento della prova di resistenza, da ultimo Sez. VI, n. 4432/15). **“Pur essendo vero che a fronte di una pluralità di ricorsi, (si) può**

concedere ad alcuni candidati un beneficio eccessivo rispetto alla lesione effettivamente subita e non corrispondente ai loro reali meriti; tuttavia, posto che non è rinvenibile nessuna soluzione priva di controindicazioni, quella accolta dal Tribunale appare più idonea delle altre a contemperare i diversi interessi in gioco e, soprattutto, ad evitare (nella logica della massima riduzione del danno) il rischio di provocare gli ingiusti pregiudizi prospettati con riferimento alle (altre) ipotesi” (TAR Toscana n. 1105 del 2011; Tar Palermo, n. 457/2012).

Da ciò consegue, inevitabilmente, una rettifica dei punteggi, mediante attribuzione di punti in aumento in corrispondenza del quesito 2 a cui è stata attribuito un punteggio di 8,00 punti, anziché di 16. Lo stesso dicasi per il quesito 3 a cui è stato attribuito il punteggio 9,00, anziché 16. Pertanto anche sotto tale profilo si dimostra come parte ricorrente superi la prova di resistenza con il punteggio complessivo di 77,00. La tabella sottostante dimostra il superamento della prova di resistenza valevole anche per la richiesta fase cautelare al fine di sostenere l’esame e comunque per consentire il riesame della prova di parte ricorrente.

Nome	Punteggio ottenuto al quesito n. 2	Punteggio ottenuto al quesito n. 3	Punteggio ottenuto alla prova dal ricorrente	Punteggio che otterrebbe in caso di attribuzione del 16 ai due quesiti (+15,00)
Petri Beatrice	8,00	9,00	62,00	62,00 + 15,00 = 77,00

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 400. CO. 11 D.P.R. N. 297/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Parte ricorrente ha un punteggio superiore alla sufficienza, esattamente 62. Il superamento della prova scritta poteva avvenire qualora il candidato avesse raggiunto un punteggio pari a 70/100, dato dalla somma del punteggio

assegnato per i quesiti a risposta aperta e per quelli in lingua straniera. Senonché la soglia minima prevista appare eccessivamente alta rispetto alle specifiche indicazioni legislative desumibili dall'art. 400, c. 11 D.P.R. n. 297/1994 (*“l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva”*).

Nella specie, sia il bando che a monte il regolamento prevedono invece una soglia minima ben più alta pari a 7/10, in evidente ed ingiustificata deroga rispetto a quanto stabilito dalla norma di rango primario indicata in rubrica. Del resto la ratio della soglia minima è quella di ravvisare nel candidato quel nucleo di conoscenze sufficienti per aspirare al ruolo per il quale partecipa alla procedura concorsuale. Se già il legislatore ha individuato in 6/10 il rapporto necessario per accedere alle successive fasi concorsuali, non si comprende la ragione per la quale la predetta soglia possa essere derogata da una disposizione di rango subordinato, quale è il D.M. n. 138/2017.

Pertanto si tratta di una soglia minima di sbarramento all'accesso alla successiva prova orale, tanto elevata da non costituire strumento di valutazione di un *minimum* di capacità e meritevolezza del candidato, quanto piuttosto un vero e proprio disincentivo all'esercizio del diritto alla progressione professionale (trattandosi di concorso riservato a docenti già in servizio da oltre 5 anni). Non si comprende, peraltro, sulla base di quale istruttoria sia stata stabilita tale soglia giacché, per derogare in maniera così vistosa alla Legge, appare quanto meno necessario che vengano approfondite le ragioni di tale scelta.

2. Ma la violazione del criterio della soglia minima emerge anche sotto un altro punto di vista. Secondo il bando e il regolamento nella determinazione del punteggio complessivo **la prova preselettiva non assume alcun rilievo.**

Tuttavia, l'art. 7, D.P.R. n. 487/1994, applicabile anche ai concorsi per titoli ed esami disciplinati dal successivo art. 8, stabilisce in maniera chiara che il

punteggio vada considerato in maniera complessiva, tenendo in considerazione tutte le prove (**Cons. Stato, n. 3719/18**).

Pertanto la **valutazione dell'amministrazione, pur in ipotesi in cui volesse ritenersi fondata la scelta della soglia di 70 punti, è errata nel momento in cui non valuta congiuntamente la prova scritta con la prova preselettiva.** Nel caso di specie alla preselettiva parte ricorrente ha preso 87,50 e alla prova scritta 62,00. Risulta per *tabulas* che l'istante ha superato il valore medio di sette tra le due prove (ovvero dalla somma dei punti delle due prove risulta aver ottenuto **149,50** punti che in termini decimali equivalgono a **7,47**).

Nome	Punteggio preselettiva	Punteggio complessivo prova scritta (Media del 6)	Punteggio complessivo preselettiva e prova scritta (Media del 7)	Media del punteggio tra le due prove in centesimi di punto
Petri	87,50/100	62,00/100	149,50	74,75/100

Non v'è ragione al contrario per non consentire di recuperare l'insufficienza di 70/100 con il maggior punteggio maturato nella prova preselettiva. Ciò vale a maggior ragione per il contenzioso di cui in causa dove i ricorrenti con un punteggio al test superiore al 6 (*rectius*, 60) sono stati ammessi alla prova successiva.

* * * * *

Si riportano di seguito i motivi di ricorso **tendenti sempre gradualmente all'annullamento della prova di parte ricorrente, con eventuale riesame della prova**, e poi solo in via subordinata all'annullamento dell'intera prova concorsuale, dovranno essere deliberati in via graduata, solo nell'ipotesi in cui non possa procedersi all'ammissione di parte ricorrente all'eventuale prova orale suppletiva, e sempre secondo quelli che sono gli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 5/2015.

IV. ECCESSO DI POTERE, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA

P.A. VIOLAZIONE DI UN LIMITE AUTOIMPOSTO. INEFFICACIA, INADEGUATEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO CONCURSALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL VERBALE N. 1 ED ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

1. La Commissione iniziale del concorso di cui trattasi si è riunita per la prima volta il giorno 7 febbraio 2019 redigendo il verbale n. 1 che riporta quanto segue: *“Prima di procedere alla correzione delle prove il presidente richiama all’attenzione dei commissari le norme vigenti al riguardo, evidenziando in particolare che: **la correzione di ogni prova dovrà prevedere di norma un tempo di 30 minuti**”*.

In tal modo, la Commissione si è autolimitata nell’esercizio della propria attività. Difatti, risulta inequivocabilmente individuato e fissato un termine specifico per la conclusione dell’operazione di correzione di ogni singolo elaborato. Trattasi di un limite che investe, non soltanto l’operato di detta commissione centrale ma, inevitabilmente, anche quello delle sottocommissioni successivamente nominate proprio in virtù del richiamato rapporto di coordinamento che le interessa.

Ne è conferma la circostanza che quasi tutte le 37 commissioni interessate hanno riportato, nel relativo verbale n. 1, proprio quei medesimi criteri fissati dal presidente della commissione centrale nella propria funzione di coordinatore dei lavori delle sottocommissioni, autolimitandosi allo stesso modo. È pertanto ovvio che il rispetto del limite temporale dei 30 minuti gravasse anche sulla sottocommissione che ha corretto la prova di parte ricorrente.

Tuttavia, dall’analisi del verbale, relativo alla seduta durante la quale si è svolta la valutazione della prova scritta di parte ricorrente, risulta con evidenza come la commissione *de qua* abbia marcatamente violato detto vincolo.

Si consideri in proposito che la Commissione ha esaminato le prove scritte di

oltre 24 candidati in complessive 8 ore, ovvero, ha dedicato un tempo medio di appena 20 minuti per la correzione di ogni elaborato. Nello specifico, la seduta risulta essere iniziata alle 9.00 e terminata alle 17.00 per un totale di 8 ore, pertanto di 480 minuti che, suddivisi per il numero (24) di elaborati valutati nella giornata, corrispondono a un tempo *pro capite* di correzione pari a 20 minuti a fronte dei 30 fissati come regola generale.

Ne deriva inevitabilmente una palese illegittimità dell'*agere* amministrativo giacchè il lasso temporale riservato dalla Commissione esaminatrice alla correzione delle prove, non può che risultare in totale contraddizione e violazione dei criteri operativi fissati e, attesa l'estrema esiguità, palesemente incongruo per la corretta percezione dei contenuti. Se è vero infatti, che l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che ogniquale volta manchi una predeterminazione, sia pure di massima, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti, non è possibile sindacare la congruità del tempo impiegato dalla commissione giudicatrice alla valutazione delle prove d'esame, nella specie è, al contrario, decisiva l'autolimitazione imposta dalla stessa commissione. **Il c.d. "autolimita" elide il margine di discrezionalità connesso all'azione della pubblica amministrazione e che, nella specie, avrebbe consentito tempi di correzione diversi, in senso deteriore, rispetto a quelli fissati all'inizio delle operazioni di valutazione.**

Difatti, *"l'obbligo di provvedere, se di solito si fonda su una norma di legge o di regolamento, può talora essere desunto da un atto amministrativo con cui l'autorità decidente autolimita l'esercizio dei suoi poteri discrezionali o predetermina i contenuti futuri della sua azione"* (TAR Sicilia-Palermo, Sez. II, sentenza 2 aprile 2008, n. 436). È ovvio infatti che, se viene fissato un tempo minimo di correzione pari a trenta minuti, questo deve trovare un'applicazione indistinta per tutte le commissioni, non potendo verificarsi, come nel concreto è accaduto, che sia soggetto alla mera discrezionalità dei singoli commissari. Di conseguenza, la valutazione della prova di parte

ricorrente non può che risultare irreparabilmente viziata e, dunque, tale da consentire la partecipazione alla prova orale o almeno la rivalutazione della prova.

2. Sulla contraddittorietà. Così operando, d'altra parte, la P.A. incorre anche nel vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà della propria azione. Illogica e irrazionale appare infatti la scelta di indicare e definire un tempo, anche orientativo, da dedicare alla valutazione delle prove per poi non rispettarlo in alcun modo contraddicendo alla *ratio* di questa autolimitazione. Nel dettaglio, risulta semplice sostenere che, prima dell'avvio delle operazioni di correzione, la Commissione abbia effettuato una duplice scelta: da un lato, quella di autolimitarsi temporalmente, dall'altra, quella di fissare detto limite in 30 minuti. Risulta chiaro allora che alla base della scelta dei minuti specifici da dedicare alla correzione (30 piuttosto che 15 o 50), ci sia stata una ponderazione *ad hoc* in merito all'adeguatezza del termine che, tuttavia, poi è stata inopinatamente tradita proprio nel momento operativo in cui avrebbe dovuto rispettarla.

3. Sulla violazione di legge per mancata verbalizzazione del tempo impiegato per la correzione di ciascuna prova scritta.

3.1 Considerata l'autolimitazione temporale impostasi nel verbale n. 1, la Commissione avrebbe dovuto indicare in ogni verbale il tempo specifico dedicato alla singola correzione di ciascun elaborato e non, come invece avvenuto, riportare soltanto l'orario di apertura e quello di chiusura della seduta. Questa sarebbe stata la scelta amministrativa coerente con il limite presupposto: imporsi un limite e poi agire in maniera tale da non consentire neanche di verificarne il reale rispetto, non può che tradire evidenti profili di illegittimità, incoerenza, contraddittorietà. Tutti i verbali redatti dalla Commissione, pertanto, non possono che ritenersi viziati proprio in conseguenza dell'omissione circa l'indicazione dei tempi individuali di esame. Non serve rimembrare, difatti, che *“la resocontazione non ha per oggetto le*

ragioni per cui un determinato atto è stato emanato, quanto la descrizione di attività e circostanze che, pur riguardando la funzione amministrativa concretamente esercitata, si pongono in modo distinto rispetto al provvedimento inteso in senso stretto, ossia come momento finale del procedimento. Si tratta di “luoghi” e “momenti” della funzione amministrativa la cui adeguata descrizione assume decisiva rilevanza proprio nell’ottica dei principi di trasparenza e di imparzialità dell’azione della P.A.” (T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598) che non possono essere standardizzati altrimenti si perde il senso ed il valore degli stessi.

Analizzando nello specifico il verbale n. 7 della Sottocommissione 13 del Lazio, risulta evidentemente fittizio e documento di puro stile: l’inesistenza di una pausa dei commissari per l’intera giornata e l’unanimità delle votazioni quale elemento costante di tutti i verbali d’esame, non possono corrispondere a quanto realmente svolto durante la seduta. **È impensabile che per 8 ore di lavoro, i Commissari non abbiano avuto necessità di una pausa almeno in occasione del pranzo, così come incredibile pare la circostanza che per ventiquattro elaborati corretti, non ci sia mai stato il disaccordo di uno dei componenti sullo specifico punteggio attribuito.**

3.2. Ad ogni modo, relativamente al caso di esame, deve considerarsi un ulteriore aspetto: i tempi medi impiegati per ogni candidato sono differenti da quello fissato ma non vi è alcuna possibilità di comprendere le ragioni che hanno condotto l’amministrazione a violare il limite temporale che si era prefissata.

In tal senso, si manifesta un atteggiamento della Commissione palesemente illegittimo ed arbitrario dal momento che, dopo essersi autoimposta un determinato e specifico vincolo, non ne garantisce il rispetto concreto senza neanche spiegarne le motivazioni.

Oltre all’illegittimità che di per sé concretizza il mancato rispetto del limite dei 30 minuti, si aggiunge dunque l’ulteriore violazione del dovere di motivazione.

Obbligo che ha come finalità proprio quella di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa: il vaglio giudiziale, infatti, non può che avere ad oggetto i motivi fondanti la scelta amministrativa, soprattutto quando essa si discosta da un limite determinato.

Ne deriva che, anche in assenza di un verbale adeguatamente dettagliato sulla questione "tempo", non può neanche presumersi, in termini di minima credibilità, da un lato, il rispetto dell'originario termine autoimposto e, dall'altro, l'osservanza del dovere di motivazione.

4. Sull'inadeguatezza del termine. In ogni caso, atteso che le prove da analizzare corrispondevano a cinque risposte aperte, i commissari avrebbero dovuto valutare ogni prodotto intellettuale sotto otto profili con un'operazione logica che, in base a comuni regole d'esperienza, richiede un impegno ragionevole, certamente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti. Pertanto, *"il tempo che l'istante indica per la correzione della sua prova pare eccessivamente ridotto e tale da ingenerare dubbi sul fatto che la lettura della sua prova scritta sia stata fatta in modo da non suscitare perplessità sul giudizio di non sufficienza espresso"* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 13 maggio 2005, n. 2421). Nella specie, *"un maggiore e più prudente apprezzamento veniva a collegarsi al tipo di esame (concorso riservato per titoli ed esami), al quale partecipavano candidati, la cui valutazione (da svolgersi in modo serio e selettivo) era chiamata a tener conto della pluriennale esperienza acquisita da ognuno di essi [...]"* (Cons. St., Sez. VI, sentenza 20 giugno 2006, n. 2669).

Per tali ragioni, la valutazione della prova di parte ricorrente non può che risultare irrimediabilmente viziata e tale da consentire, in via cautelare, l'ammissione diretta di parte ricorrente alla successiva prova orale o, perlomeno, alla riconvocazione di una commissione per procedere ad una nuova correzione e rivalutazione della specifica prova scritta di parte

ricorrente.

V. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI.

Il “*Verbale relativo alle operazioni di scioglimento dell’anonimato attinenti al Corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali*”, del 26 marzo 2019 attesta la regolarità dello svolgimento della procedura di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al corrispondente “*codice identificativo anonimo*”. Allo stato, tuttavia, non sono note le modalità con le quali sono state effettuate le operazioni di abbinamento dei singoli elaborati a ciascuna delle sottocommissioni (prima delle correzioni), sebbene sia stata presentata apposita istanza d’accesso sul punto. La preliminare fase dell’abbinamento candidato-sottocommissione costituisce un momento fondamentale delle operazioni di correzione, ove deve essere prestata particolare cura ed attenzione al fine di evitare che si possano registrare violazioni del principio dell’anonimato.

In assenza di una specifica verbalizzazione sul punto, anche in ragione del fatto che in talune sedi si sia proceduto a riaprire le correzioni dopo lo scioglimento dell’anonimato³, non può che lecitamente dubitarsi sull’esistenza di tutte quelle misure di garanzia finalizzate al rispetto del surriferito principio e con riserva di motivi aggiunti si deduce la potenziale violazione dell’anonimato circa la conoscenza anticipata da parte della Commissione della paternità del compito stesso.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 COMMI 3 E 7 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE NORME IN MATERIA DI NOMINA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI

³ Cfr. sottocommissione n. 29 – Puglia, che in data 18.04.2019 **effettuava delle rettifiche, definite come “correzioni di errori materiali”** o ancora il decreto a firma del Capo Dipartimento Palumbo ove si riporta che la candidata Lucia Caiazza è ammessa all’orale.

CONCORSI PUBBLICI ED IN PARTICOLARE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ, PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI.

1. Come già riferito in narrativa, dato il numero dei candidati, le operazioni di correzione sono state svolte da n. 37 sottocommissioni, nominate giusto Decreto Direttoriale 31 dicembre 2018, n. 2080 e successive modifiche ed integrazioni. Più specificatamente, l'anzidetto decreto prevede la costituzione delle surriferite sottocommissioni a cui affidare la correzione di una frazione pari a 250 candidati, secondo quanto stabilito dall'art. 15, commi 8 e 9 D.M. 3 agosto 2017, n. 138. Ed infatti l'atto regolamentare che ai sensi dell'art. 29 D.l.gs. n. 165/2001 disciplina le modalità di svolgimento del concorso in questione, stabilisce all'art. 15 espressamente che *“qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati”*.

Senonché l'anzidetta norma regolamentare viola in maniera evidente il disposto dell'art. 9, co. 3 D.P.R. n. 487/1994, norma primaria in tema di procedure concorsuali, che disciplina proprio l'ipotesi della nomina di sottocommissioni allorché il numero dei candidati che sostengono le prove scritte superi le 1000 unità. Ed infatti ai sensi della surriferita disposizione *“a ciascuna delle sottocommissioni **non può** essere assegnato un numero inferiore a 500”*. Il *dictum* della citata disposizione è assolutamente chiaro e non lascia spazio a margini interpretativi: ogni sottocommissione deve avere un numero di candidati non superiore alle 500 unità.

Peraltro l'utilizzo dell'espressione “non può” palesa evidentemente l'intenzione del legislatore di vietare la creazione di sottocommissioni per un numero ristretto di candidati.

Stando così le cose, l'art. 15 D.M. n. 138/2017 deve essere considerato illegittimo nella parte in cui prevede una deroga, non autorizzata, rispetto alla

fonte di rango primario, ossia il D.P.R. n. 487/1994, che rappresenta sempre la norma cardine in materia di accesso nella pubblica amministrazione.

2. La violazione del D.P.R. n. 487/1994 potrebbe essere avvenuta anche sotto un diverso profilo. Più specificatamente l'art. 9 co. 7 prevede, nel caso in cui le prove di concorso si svolgano in più sedi, la nomina di un comitato di vigilanza composto da *“un membro della commissione oppure da un impiegato con qualifica o categoria non inferiore all'ottava e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria”*. Al momento, non essendo stata ancora interamente evasa l'istanza d'accesso non è possibile verificare se effettivamente alla nomina di ogni sottocommissione è stata accompagnata anche la nomina del comitato di vigilanza. Peraltro nessun dubbio può essere sollevato in ordine alla necessità della nomina del comitato di vigilanza, stante il carattere unitario della procedura concorsuale, come confermato nello stesso Decreto Direttoriale di nomina delle sottocommissioni ove viene dichiarato, all'art. 4 che *“fermo restando il carattere nazionale del corso-concorso le sottocommissioni esaminatrici sono insediate in più regioni”*. Qualora venisse acclarata la sussistenza del surriferito vizio, la conseguenza non potrebbe essere che quella della caducazione dell'intera procedura concorsuale.

VII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COS. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA.

Come già riferito in narrativa, l'art. 8 del bando di concorso prevedeva che la prova scritta dovesse essere *“unica”* tale da svolgersi contemporaneamente su tutto il territorio nazionale. Più precisamente, l'anzidetta disposizione stabiliva che *“la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate*

dagli USR”. Il dettato della *lex specialis* è assolutamente chiaro al riguardo: la prova deve svolgersi unitariamente, anche se presso sedi diverse.

Senonché, esattamente il 17 ottobre 2018, ossia il giorno prima della data fissata per l’espletamento della prova scritta, l’U.S.R. della Sardegna, a seguito di un’ordinanza del Sindaco di Cagliari che disponeva la chiusura delle Scuole, unilateralmente, decideva di rinviare a data da destinarsi l’espletamento della prova. Prova che, concretamente, è stata poi fissata per il successivo 13 dicembre 2018, ossia a quasi due mesi di distanza dalla data originariamente stabilita. Questa particolare situazione ha certamente danneggiato la posizione di parte ricorrente per due ordini di ragioni. In primo luogo giacché i candidati della regione Sardegna hanno usufruito di un tempo maggiore per prepararsi ed in secondo luogo poiché la loro, ulteriore, preparazione è stata certamente più efficace essendo venuti a conoscenza dei “quadri di riferimento” in base ai quali le prove sarebbero state corrette. Ed infatti, nella giornata antecedente lo svolgimento delle prove, secondo quelle che sono le previsioni di bando, sono stati pubblicati i quadri normativi di riferimento con le indicazioni bibliografiche relative ai test a risposta multipla di lingua straniera. La tabella esplicita in atti a cui ci si richiama manifesta ancor di più la gravità della situazione lamentata.

SI INSISTE:

Per l’ostensione di tutta la documentazione per la quale è già stata formulata, mediante l’atto introduttivo del presente giudizio, istanza *ex art. 116 c.p.a* nonché *ex artt. 210 e 213 c.p.c* e *art. 63 c.p.a*.

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto. *Medio tempore*, considerando anche il superamento della prova di resistenza che la ricorrente può vantare in virtù del computo del punteggio spettante anche per una sola domanda tra quelle contestate (ad es. come riportato in atti, con il solo motivo sul quesito n. 2 giungerebbe al punteggio minimo richiesto), si impone l’adozione di un

provvedimento cautelare collegiale che consenta la nomina di una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dal ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso e che verranno ritenuti fondati. Ed infatti, la ricorrezione va disposta, giacché accertate *“le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale”* può essere ordinato *“il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Sottocommissione con ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale”* (T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II *quater*, 26 settembre 2014, n. 4615). L'urgenza che giustifica tale provvedimento deriva dal fatto che il corrente anno scolastico non è ancora iniziato e le graduatorie regionali continuano a scorrere ai fini della assegnazione di tutte le sedi. Si consideri peraltro che la delibazione di merito sulla sentenza n. 8655/2019 del T.A.R. del Lazio di annullamento del concorso *de quo*, attualmente sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3512/2019, risulta fissata per il 12 marzo 2020 con incertezza, sino a quel momento, delle sorti dell'intera procedura; qualora non intervenisse per la Petri una pronuncia cautelare fondata anche sugli specifici motivi di diritto avanzati in questa sede, la ricorrente perderebbe l'intero anno scolastico, con mancata assegnazione delle sedi regionali prescelte, oltre ad incorrere nell'eventualità di sostenere una prova orale suppletiva a distanza di circa un anno dallo svolgimento della prova scritta.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale, secondo quanto

calendato nei successivi motivi.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminabile sicché è dovuto un C.U. di € 325,00.

Roma, 4 settembre 2019.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE
PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti